



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 31 luglio 2023 n.113

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 10, comma 32, della Legge 23 dicembre 2022 n.171;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.38 adottata nella seduta del 26 giugno 2023;
Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

REVISIONE DEL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEI MAGISTRATI

Art. 1

(Retribuzione per i Giudici per la Terza Istanza)

1. È istituita l'indennità di funzione per il Giudice per la Terza Istanza pari ad euro 2.000,00 (duemila/00) fissi mensili, integralmente sostitutiva di tutte le corresponsioni ed emolumenti comunque denominati.
2. E' facoltà, per il Giudice per la Terza Istanza, optare tra il trattamento retributivo di cui al comma 1 oppure aderire al trattamento riconosciuto dalle disposizioni di cui all'articolo 4 della Legge 21 gennaio 2004 n.4 e successive modifiche. Il Giudice per la Terza Istanza comunica il trattamento retributivo prescelto al Magistrato Dirigente al momento della sua nomina o, se già in servizio, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto delegato, come disposta all'articolo 5; l'opzione non può essere modificata fino al termine dell'incarico.
3. Gli oneri di cui al comma 1 sono imputati sul capitolo 1-2-5947 "Compensi al Giudice per la terza istanza, al Giudice per i rimedi straordinari e al Giudice per la responsabilità civile".

Art. 2

(Aggiornamento del trattamento retributivo del Giudice d'Appello)

1. A parziale modifica dell'Allegato F alla Legge 22 dicembre 1972 n.41 e successive modifiche, l'indennità giudiziaria riconosciuta al Giudice d'Appello è pari a quella prevista per il Commissario della Legge.
2. A parziale integrazione dell'Allegato F alla Legge n.41/1972 e successive modifiche, è istituita l'indennità di funzione per il Giudice d'Appello pari ad euro 250,00 (duecentocinquanta/00) fissi mensili, in ragione dei provvedimenti tempestivi che lo stesso deve adottare.
3. L'indennità di funzione di cui al comma 2 non concorre a determinare il trattamento economico riconosciuto ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della Legge 8 novembre 2005 n.159.

Art. 3

(Aggiornamento del trattamento retributivo del Procuratore del Fisco)

1. A parziale modifica dell'Allegato F alla Legge n.41/1972 e successive modifiche, il piede retributivo riconosciuto al Procuratore del Fisco è pari a quello previsto per il Commissario della Legge.

Art. 4

(Aggiornamento del trattamento retributivo del Magistrato Dirigente)

1. A parziale modifica dell'Allegato F alla Legge n.41/1972 e successive modifiche, l'indennità Magistrato Dirigente, in ragione delle funzioni attribuite in forza dell'articolo 14 della Legge Costituzionale 7 dicembre 2021 n.1, è pari ad euro 2.000,00 (duemila/00).

Art. 5

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto delegato si applicano a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione della sua ratifica.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 31 luglio 2023/1722 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Alessandro Scarano – Adele Tonnini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Gian Nicola Berti

